



# Comune di Sant'Angelo Le Fratte

(Provincia di Potenza)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5	DEL 28/01/2023
<b>OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE - ART.1, COMMI 227 - 229, LEGGE N.197/2022.</b>	

L'anno **duemilaventitré** addì **ventotto** del mese di **gennaio** alle ore **12:19** nella sala delle adunanze consiliari "Angelo Michele Caggiano" del Palazzo Comunale, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria**, seduta **Pubblica**, in **PRIMA** convocazione.

### Sono intervenuti i Signori Consiglieri:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	LAURINO MICHELE	Si	
CONSIGLIERE	OSTUNI VINCENZO	Si	
CONSIGLIERE	FISCELLA FRANCO	Si	
CONSIGLIERE	MONACO GIUSEPPE		Si
CONSIGLIERE	IALLORENZI MICHELE	Si	
CONSIGLIERE	OSTUNI ANTONIETTA		Si
CONSIGLIERE	PASCALE RAFFAELLA	Si	
CONSIGLIERE	FIGLIO MARILENA	Si	
CONSIGLIERE	COPPOLA GERARDO	Si	
CONSIGLIERE	GRIPPO GIUSEPPE MARIO	Si	
CONSIGLIERE	ISOLDI LUIGIA		Si

Totale Presenti: <b>8</b>	Totale Assenti: <b>3</b>
---------------------------	--------------------------

Assume la **Presidenza** il **Sig. Geom. Michele LAURINO** -

Partecipa **Dott.ssa Benedetta CUOMO - SEGRETARIO COMUNALE**- che provvede alla redazione del presente verbale

Accertata la legalità del numero degli intervenuti per la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Esito	Data	Responsabile
In ordine alla regolarità tecnica	Favorevole	23/01/2023	F.to Pasquale POSITINO
In ordine alla regolarità contabile	Favorevole	23/01/2023	F.to Pasquale POSITINO

Relaziona il **Sindaco**, Presidente del Consiglio Comunale, che illustra il punto all'ordine del giorno.  
Non ci sono altri interventi.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**DATO ATTO** che sulla presente deliberazione hanno espresso **parere favorevole**:

- il **Responsabile del Servizio interessato (Area N.1)**, in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il **Responsabile del Servizio Finanziario (Area N.1)**, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria;

### **PREMESSO CHE:**

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. [comma229@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:comma229@pec.agenziariscossione.gov.it).

**CONSIDERATO CHE** l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

**ATTESO CHE:**

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

**RITENUTO PERTANTO** di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n.197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

**DATO ATTO CHE** il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

**VISTO** l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'Organo di revisione, al protocollo gen. 0000502 del

26/01/2023 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**Con il seguente risultato della votazione:**

<b>PRESENTI</b>	<b>8</b>
ASTENUTI	<b>0</b>
<b>VOTANTI</b>	<b>8</b>
CONTRARI	<b>0</b>
<b>FAVOREVOLI</b>	<b>8</b>

#### **DELIBERA**

1. **DI NON APPLICARE** ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. **DI INVIARE** copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. **DI DARE** notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

**Con separata ed espressa votazione dal seguente risultato:**

<b>PRESENTI</b>	<b>8</b>
ASTENUTI	<b>0</b>
<b>VOTANTI</b>	<b>8</b>
CONTRARI	<b>0</b>
<b>FAVOREVOLI</b>	<b>8</b>

#### **D8ELIBERA**

5. **DI DICHIARARE** l'immediata esecutività, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.

**LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

**IL PRESIDENTE**  
**F.to Geom. Michele LAURINO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott.ssa Benedetta CUOMO**

---

**Referto di pubblicazione**  
(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, il sottoscritto **Il Responsabile delle Pubblicazioni** attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, li **30/01/2023**

**Il Responsabile delle Pubblicazioni**  
**F.to Antonella MARCHETTI**

---

**Certificato di esecutività**  
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

**S I C E R T I F I C A**

**che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/01/2023:**

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li **28/01/2023**

**Il Responsabile delle Pubblicazioni**  
**F.to Antonella MARCHETTI**

---

**E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo**

**Sant'Angelo Le Fratte, li 30/01/2023**

**Il Responsabile Area n. 2 Amministrativa**  
**Dott. Stefano MARCONE**